



Giudizio n. 45099

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica, in persona del consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 45099 del registro di segreteria proposto da:

„ nato a _____ rappresentato e
difeso dall'avv. Matteo Pavanetto;

uditi, nella pubblica udienza del 10 dicembre 2019, con l'assistenza del
sig. Luca Cataldi, l'avv. Matteo Pavanetto per il ricorrente e l'avv. !
per l'Inps.

MOTIVAZIONE

I. Con ricorso depositato in data 4 giugno 2019, il sig.
già appartenente all'Arma dei Carabinieri dal 10 agosto 1984, e in quiescenza
con decorrenza della pensione dal 31 dicembre 2018, espone che l'Inps ha
determinato il trattamento pensionistico in suo favore sulla base delle aliquote
previste dall'art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché di quelle di cui al
successivo art. 54.

Il ricorrente lamenta, in particolare, l'erronea liquidazione del
trattamento a lui spettante, in quanto l'Inps gli ha attribuito la quota di pensione
retributiva, calcolata sulla base di 17 anni, 3 mesi e 23 giorni di servizio utile

alla data del 31 dicembre 1995, senza applicare la misura di favore del 44% prevista dall'art. 54, comma 1.

Il ricorrente, in data 22 gennaio 2019, ha diffidato l'Inps, domandando la rideterminazione del trattamento pensionistico, con il rimborso degli arretrati maturati non corrisposti; tale istanza, secondo quanto affermato dal ricorrente, non ha ricevuto risposta.

La parte ricorrente assume che l'Inps gli avrebbe applicato, erroneamente, l'aliquota di rendimento prevista per il personale civile, ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, e non le diverse aliquote previste dall'art. 54 soprarichiamato, destinate al personale militare.

Cita diverse pronunce giurisprudenziali a favore di tale ricostruzione.

Conclude chiedendo:

- che sia riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione, sin dalla sua decorrenza, dando applicazione, per la parte del trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo, al disposto di cui all'art. 54, del d.P.R. n. 1092/1973, con utilizzo della percentuale di calcolo del 44%;

- che sia riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire anche gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei spettanti in base alla riliquidazione della pensione e quelli percepiti;

- che siano riconosciuti al ricorrente gli interessi legali sui maggiori ratei dovuti, nonché la rivalutazione monetaria da calcolarsi anno per anno secondo gli indici Istat;

- con vittoria di spese.

In via istruttoria, inoltre, che venga disposta C.T.U. al fine di

determinare gli importi spettanti al ricorrente.

2. In data 27 novembre 2019 si è costituito l'Inps sostenendo che il già citato art. 54, comma 1, avrebbe introdotto una norma speciale di favore che troverebbe applicazione esclusivamente a beneficio dei militari cessati dal servizio con diritto a pensione con una anzianità utile tra i 15 ed i 20 anni di servizio utile, non anche dei militari che siano cessati con un'anzianità superiore, come nel caso di specie.

Cita pronunce giurisprudenziali a favore di tale ricostruzione.

Nelle conclusioni, l'Inps ha chiesto che sia rigettato il ricorso, con vittoria di spese.

3. Il ricorso merita accoglimento, in quanto fondato.

L'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 stabilisce che *"La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo"*. Il comma 2 aggiunge che *"La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo"*.

Quest'ultima disposizione, che si differenzia da quanto stabilito dall'art. 44 del medesimo d.P.R. per il personale civile, appare strettamente correlata all'art. 52, comma 1, che prevede, per il personale militare, un servizio utile di almeno 15 anni per accedere al normale trattamento pensionistico; per il personale civile, invece, l'anzianità minima necessaria per accedere all'ordinario trattamento pensionistico è di anni 20, ai sensi dell'art. 42, comma 2, salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico con 15 anni di servizio effettivo, nelle specifiche e tassative fattispecie previste.

Poiché per i militari l'ordinaria anzianità minima di servizio necessaria per conseguire la pensione è di 15 anni, l'art. 54, comma 1, in coerenza con le predette differenze ordinamentali tra personale civile e personale militare, ha disposto, con norma che a parere di questo Giudice non può essere considerata eccezionale, ma ordinaria per l'ordinamento militare, che già al compimento dei 15 anni di servizio utile, corrispondenti ai 20 anni di servizio effettivo per il personale civile, sia attribuita l'aliquota del 44%, aliquota che la norma mantiene costante fino al superamento dei 20 anni di servizio, omogeneizzando le aliquote di pensione per i successivi anni sino al raggiungimento dell'80% della base pensionabile, pari all'1,8% per ciascun anno successivo al ventesimo (art. 44, comma 1, per il personale civile e art. 54, comma 2, per il personale militare), salve le più favorevoli aliquote previste per alcune categorie di personale militare.

Questo Giudice, quindi, ritiene che al personale militare titolare di trattamento pensionistico misto, il quale maturi un'anzianità utile compresa tra 15 e 20 anni, debba essere computata, per la quota di pensione retributiva, l'aliquota del 44%, oltre all'aliquota dell'1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo.

Peraltro, ne è riprova la circostanza che all'interno del Titolo III, rubricato "Trattamento di quiescenza normale", del citato d.P.R. n. 1092/1973, l'art. 44 applicato dall'Inps è inserito nel Capo I, rubricato "Personale civile", mentre l'art. 54, invocato dal ricorrente rientra nel successivo Capo II, dedicato al "Personale militare". Ne consegue che l'art. 54, rubricato "Misura del trattamento normale", nello stabilire per i militari un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall'art. 44, non

può che porsi con carattere di generalità per i militari stessi; al contrario, l'art. 44, destinato a operare nei confronti del personale civile, non è utilizzabile per il personale militare, proprio perché per quest'ultimo il legislatore ha previsto uno specifico regime di favore.

4. La ricostruzione di cui sopra è in linea con la giurisprudenza delle Sezioni centrali d'appello.

La Sezione Prima Giurisdizionale centrale d'Appello ha espresso tale avviso con sentenza n. 422 del 8 novembre 2018; la Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d'Appello, con le sentt. n. 205, 208, 308, 310, 369, 370 e 394 del 2019. In particolare, quest'ultima Sezione, con sent. 13 giugno 2019, n. 205, ha precisato che *“per l'inequivoco tenore letterale della disposizione, il 44% per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto “almeno 15 anni”*”. Da ultima, anche la Sezione Terza Giurisdizionale centrale d'Appello ha accolto tale interpretazione, con la sentenza del 22 novembre 2019, n. 228.

5. Il ricorso dev'essere, per le ragioni sopra esposte, integralmente accolto, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione, a decorrere dal 31 dicembre 2018, con l'attribuzione, per la quota della pensione disciplinata dal sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento del 44%, ai sensi dell'art. 54, del d.P.R. n. 1092/1973.

Non appare necessario, invece, disporre una C.T.U. contabile al fine di determinare gli importi spettanti al ricorrente, giacché le modalità di calcolo sono stabilite dalla legge. Sarà, pertanto, compito dell'Inps procedere al calcolo finalizzato alla riliquidazione della pensione.

6. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia Romagna - in composizione monocratica, in funzione di Giudice delle pensioni, definitivamente pronunciando, disattesa l'istanza istruttoria avanzata dalla difesa, accoglie il ricorso e accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico, a decorrere dal 31 dicembre 2018, con l'attribuzione, per la quota della pensione disciplinata dal sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento del 44%, ai sensi dell'art. 54, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Condanna l'Inps a corrispondere al ricorrente le differenze pensionistiche spettanti. Sulle differenze arretrate spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo gli indici FOI/ISTAT, ai sensi dell'art. 21, comma 2, delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile, quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per gli interessi, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento (ai sensi dell'art. 167, comma 3, d. lgs. n. 174/2016).

Condanna l'Inps al rimborso, a favore del ricorrente, del compenso spettante alla difesa, che liquida in € 1.700,00 (millesettecento/00), oltre il rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del predetto compenso. Oneri secondo legge.

Nulla per le spese di giustizia.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente a oggetto il "Codice in

materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2019.

Il Giudice

Cons. Riccardo Patumi

f.to Riccardo Patumi

Depositata in Segreteria il giorno 18/12/2019

Il Direttore di Segreteria

f.to dott.ssa Lucia Caldarelli

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, lì 18/12/2019

Il Direttore della Segreteria

f.to dott.ssa Lucia Caldarelli

